

St. Gallen, 16. Oktober 2020

Andreas Fässler  
Telefon 071 282 35 35  
info@ahv-ostschweiz.ch

## **Informazioni 03/2020 - Tutto ciò che c'è da sapere sul settore delle assicurazioni sociali**

Gentili Signore e Signori

Siamo lieti di informarvi qui di seguito in merito alle modifiche e alle novità previste:

### **1. IPG: indennità per perdita di guadagno Corona - proroga del diritto**

Nella sua seduta dell'11.09.2020, il Consiglio federale ha deciso di prorogare il periodo di validità dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e, in determinati casi, di continuare a versare l'indennità a partire dal 17.09.2020. La proroga riguarda i lavoratori indipendenti che hanno dovuto chiudere la propria attività o le cui manifestazioni sono state vietate, nonché le persone e i genitori sottoposti a quarantena i cui figli non possono essere curati da terzi.

A tale riguardo, le persone impossibilitate a esercitare un'attività lucrativa possono continuare a percepire un'indennità per perdita di guadagno Corona dopo il 16.09.2020 se per loro sussiste una delle seguenti situazioni:

#### **1.1 Lavoratori indipendenti in caso di chiusura dell'attività**

I lavoratori indipendenti la cui attività è sospesa o notevolmente limitata su ordine delle autorità. In caso di chiusura di un'attività, ad es. un bar o un club, il diritto sussiste per la durata della chiusura.

#### **1.2 Lavoratori indipendenti in caso di divieto di manifestazioni**

Qualora sia stato disposto un divieto di manifestazioni, i lavoratori indipendenti che avrebbero fornito una prestazione per tale manifestazione hanno diritto all'indennità per perdita di guadagno Corona. Le indennità giornaliere coprono i giorni in cui l'evento avrebbe dovuto tenersi, compreso il periodo di preparazione.

#### **1.3 Quarantena disposta dalle autorità**

In caso di quarantena disposta dal medico cantonale o da un'altra autorità. Le persone sottoposte a quarantena dopo il rientro da una regione figurante nell'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio **non** hanno diritto all'indennità, tranne nel caso in cui il paese non figurava ancora in tale elenco al momento della partenza. Come finora, in caso di quarantena il diritto ammonta a 10 indennità giornaliere.

#### **1.4 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa poiché la cura dei figli non è più garantita**

Indennità per i genitori (lavoratori indipendenti o impiegati risp. i loro datori di lavoro) che hanno dovuto interrompere la loro attività lucrativa poiché la cura dei loro figli non era più garantita. Ciò presuppone una chiusura temporanea dell'attività disposta dalle autorità (scuola, scuola dell'infanzia o istituto speciale) oppure una quarantena, disposta da un medico o da un'autorità, della persona addetta alla cura (p. es. nonni), dei genitori o del figlio.

#### **1.5 Materiale informativo e richiesta di prestazioni**

Il nuovo opuscolo 6.13 – Indennità di perdita di guadagno Corona in caso di diritto dal 17 settembre 2020 è già consultabile sul nostro sito internet.

Tutte le prestazioni accordate sulla base dell'ordinanza in vigore fino al 16.09.2020 sono cessate automaticamente a tale data. Le persone che subiscono una perdita di guadagno a causa delle summenzionate situazioni devono presentare una nuova domanda in base alle disposizioni attualmente in vigore poiché a partire dal 17.09.2020 non devono più essere utilizzati i formulari di richiesta impiegati sinora per le pretese.

I lavori preparatori del nostro team informatico per l'adeguamento dei relativi programmi procedono attualmente a pieno regime. Le consigliamo di attendere la pubblicazione dei formulari di richiesta con la nuova struttura, che saranno disponibili nei prossimi giorni sul nostro sito internet. In alternativa, è possibile impiegare il formulario del Centro d'informazione AVS/AI già presente sul nostro sito. I primi versamenti avranno luogo entro la fine di ottobre 2020, indipendentemente dal formulario scelto.

#### **2. È in arrivo il congedo di paternità**

Il 27.09.2020 gli elettori si sono espressi a favore dell'introduzione di un congedo di paternità retribuito.

I padri che esercitano un'attività lucrativa (sia lavoratori dipendenti che indipendenti) avranno quindi diritto in futuro a un congedo di paternità di due settimane (dieci giorni lavorativi liberi). Essi potranno usufruire di questi giorni liberi entro sei mesi dalla nascita del figlio, in blocco o singolarmente. La perdita di guadagno in caso di congedo di paternità sarà indennizzata; a tale riguardo si applicano gli stessi principi del congedo di maternità. L'indennità ammonterà all'80% del reddito medio da attività lucrativa prima della nascita del figlio, ma al massimo a CHF 196 al giorno. Per due settimane di congedo saranno pagate 14 indennità giornaliere, corrispondenti a un importo massimo di CHF 2'744.

Il congedo di paternità di due settimane sarà finanziato mediante le indennità di perdita di guadagno (IPG), con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il contributo IPG passerà dall'attuale 0,45 allo **0,50% del salario**; nel caso dei lavoratori dipendenti, la metà di questa somma sarà assunta dai datori di lavoro.

L'entrata in vigore del congedo di paternità è prevista per l'01.01.2021.

#### **3. Il nostro portale clienti connect**

A partire dall'01.05.2020, i clienti che utilizzano la nostra piattaforma online ricevono i documenti pubblicati, come ad esempio la fattura, esclusivamente in forma elettronica. Al fine di garantire che anche in caso di assenza per vacanze o di assenze impreviste le comunicazioni siano visionate tempestivamente, le consigliamo di registrare almeno due utenti sulla piattaforma. Siamo lieti di segnalarle sin d'ora che, per gli utenti connect, l'invio di fine anno della documentazione per la notifica dei salari e le informazioni importanti per il prossimo anno avverrà quest'anno per la prima volta esclusivamente in forma elettronica.

Speriamo vivamente di esserle stati utili con queste indicazioni e restiamo naturalmente a sua disposizione in ogni momento per eventuali domande.

Cordiali saluti

**Ostschweizerische Ausgleichskasse  
für Handel und Industrie**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Fässler', is written over the printed name below.

Andreas Fässler  
Amministratore